

LI.

TORNATA DEL 4 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Resoconto sul ricevimento fatto da S. M. alla deputazione incaricata di compirla nella ricorrenza del nuovo anno — Annunzio della morte del Senatore Coppi — Congedi — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Sospensione della discussione dell'articolo 18 aggiunto dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 19 — Schiarimenti sull'articolo 20 richiesti dai Senatori Di Revel e Farina, forniti dal Senatore Scialoja (Relatore) e dal Ministro delle Finanze — Reiezione dell'emendamento proposto a detto articolo dal Senatore Plezza — Adozione dell'articolo 20 — Dichiarazione del Ministro delle Finanze in ordine all'articolo 18 aggiunto dalla Commissione — Risposta del Senatore Scialoja — Reiezione dell'articolo 18 summentovato — Osservazioni del Senatore Scialoja sul richiamo all'articolo 18 di cui nell'articolo 10 — Risposta del Senatore Cadorna — Schiarimenti chiesti dal Senatore Lausi sull'articolo 21 dati dal Senatore Scialoja e dal Ministro delle Finanze — Emendamento al medesimo articolo del Senatore Martinengo, combattuto dal Senatore Scialoja — Reiezione dell'emendamento Martinengo — Appunti del Senatore Di Revel, combattuti dal Ministro delle Finanze — Obbiezione del Senatore Alfieri, cui risponde il Ministro predetto — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri d'Agricoltura e Commercio e di Pubblica Istruzione; e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Dà pure lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3405. La Camera di commercio di Parma fa istanza perchè venga presentato e discusso in Parlamento un progetto di Legge sul riordinamento forestale. »

« N. 3406. L'Abbadessa e nove altre religiose del Monastero della SS. Trinità e S. Marziano di Lentini (Siracusa) protestano contro la futura soppressione delle Cor-

porazioni religiose (Petizione mancante dell'autenticità delle firme). »

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Pietro Borghini, provveditore del Monte Pio di Livorno, di tre copie delle sue Osservazioni sul riordinamento amministrativo di quel Monte.

L'avvocato Vito La Mantia di alcune copie di un suo opuscolo sulla Utilità di riforma delle Leggi intorno al giudizio dei delitti.

Il Consiglio provinciale di Lucca di 250 esemplari della Relazione fattagli dalla Commissione incaricata dello Studio sulla progettata perequazione dell'imposta fondiaria.

Il signor Andrea Costantini di numero 12 copie di una sua Memoria intorno ad Alcune riforme delle Leggi penali, ecc., nelle Provincie Meridionali.

Il signor Saphary di 5 esemplari d'una sua Memoria intorno all'imposta sulla ricchezza mobile.

Il Presidente del Regio Istituto d'incoraggiamento,

d'agricoltura, arti e manifatture di Sicilia dei primi tre fascicoli del *Giornale* di quell'Istituto.

Il professore Mondini di 24 copie di una sua Relazione sul progetto di Legge pel *Conguaglio dell'imposta prediale* letta all'Accademia fisico-medico-statistica di Milano.

Il signor Federico Pianteri della sua Opera per titolo: *Elementi di medicina legale*.

Venerdì, primo dell'anno, la Deputazione del Senato ebbe l'onore di presentare a S. M. il Re i suoi riverenti omaggi, e l'espressione dei suoi più fervidi voti. La M. S. ha accolto queste sincere dimostrazioni colla consueta sua benignità, e si compiacque esternare i sensi della soddisfazione che prova nello scorgere lo indefesso zelo di questa Camera per tutto ciò che possa essere di utilità vera alla gran causa italiana, e la sua fiducia che le sorti d'Italia si volgano ad un sereno avvenire.

Mi è giunto or ora il seguente telegramma di infamata notizia dal signor Prefetto di Livorno, partito di là alle ore 13 10 e giunto qui alle 14 15.

Il telegramma dice: « Annuncio con dolore la morte del Senatore cavaliere Tito Coppi, avvenuta qui nella scorsa notte. »

Il Senatore Tito Coppi, giureconsulto di bella fama, meritò i giusti encomi de' suoi concittadini nell'esercizio della carica di Presidente della Corte d'appello di Lucca, ed il nome di lui sarà rammentato nella storia per aver avuto l'onore di presiedere l'Assemblea Toscana, quand'essa solennemente deliberava che lo Stato Toscano si unisse a quel di Piemonte sotto lo scettro costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele II.

La mal ferma salute non permise che raramente al Senatore Coppi di partecipare ai nostri lavori, ma pure noi tutti avemmo agio di apprezzarne i meriti, ed ora ne lamentiamo la dolorosa separazione.

Prego uno dei signori Senatori segretarii di dar lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge le lettere dei Senatori Gozzadini, Linati, Falqui Pes, Orso Serra, Serra Domenico, Borromeo, Cibrario, Mosca, Prudente, Paternò, Strozzi, Natoli, Gravina e Barracco, colle quali chi per motivi di salute, chi per affari di famiglia, e chi per ragion di impiego, domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato per il tempo rispettivamente richiesto ad eccezione del Senatore Linati a cui fu limitato nei termini portati dal Regolamento.

Viene altresì data lettura di una lettera del Senatore Caveri colla quale rassegna le sue dimissioni da membro della Commissione incaricata dell'esame del progetto di Codice civile, stante che, come Sindaco di Genova, non potrebbe intervenire alle adunanze di quella Commissione.

Il Senatore Farina chiede se il Senatore Caveri abbia fatto anche domanda di congedo.

Il Presidente risponde che il Senatore Caveri domanda la sua surrogazione dalla qualità di membro della Commissione per lo studio del Codice civile, dicendo che le sue occupazioni di Sindaco della città di Genova non gli permettono di abbandonare quella residenza, e che, per conseguenza, gli pare che naturalmente venga anche il congedo.

L'incidente non ha seguito, ed il congedo è accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. Continua la discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile.

Nell'ultima tornata siamo rimasti all'articolo 18 che fu aggiunto dalla Commissione, e del quale, quantunque sia già stato posto in discussione, stimo tuttavia conveniente dare nuova lettura (*Vedi infra*).

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Ma quest'articolo già venne discusso nell'ultima tornata.

Presidente. Ho posto prima in avvertenza il Senato che su quest'articolo erasi già parlato nella precedente seduta, ma che credevo bene ripeterne la lettura, stante il notevole intervallo di tempo trascorso.

Rimarrebbe ora a sentire quale sia l'opinione del signor Ministro delle Finanze, che però non parmi sia presente.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho mandato ad avvertirlo e spero che a momenti verrà.

Presidente. Se il Senato lo credesse, mentre, giusta la richiesta del signor Ministro d'Agricoltura e Commercio, noi aspettiamo il signor Ministro delle Finanze, si potrebbe lasciare in sospenso quest'articolo 18, e passare oltre agli articoli successivi.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. La Commissione non avrebbe difficoltà; ma a capo a due articoli successivi incontreremo lo stesso inconveniente.

Presidente. Io ho fatta questa proposta, perchè non fosse il Senato obbligato a restare inoperoso.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Si potrebbe intanto passare agli articoli 19 e 20.

Presidente. Si passerà adunque a questi articoli, e darò intanto lettura del 19 così concepito:

« Saranno compresi nel reddito, e si dovrà tenerne conto nella dichiarazione, gli assegni ed emolumenti che il contribuente goda in viveri, alloggio e qualsivoglia altra specie, quando non sieno soggetti ad altre contribuzioni dirette e non ricadano nelle eccezioni previste all'articolo 8 della presente Legge. »

(Approvato.)

« Art. 20. Il contribuente che nel dichiarare il proprio reddito abbia scientemente nascosto un elemento

del medesimo o lo abbia dichiarato in somma inferiore al vero, incorrerà in una multa eguale al doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato:

» I possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi. »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Domanderei una spiegazione che in assenza del signor Ministro delle Finanze il Relatore della Commissione potrà darmi.

Nell'alineia dell'articolo testè letto è detto che i possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi. Ora io domanderei se questa disposizione debba avere un effetto così assoluto, che un giudice possa recusare di far ragione ad una domanda, quando non consti della dichiarazione fatta dei redditi: oppure se la mancanza di questa dichiarazione possa essere opposta dal debitore come mezzo di non pagare o almeno di ritardare il pagamento del dovuto.

Sia nell'uno che nell'altro caso, mi pare che si richiegga una spiegazione.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. L'articolo 35 ha aggiunto all'articolo 19 una dichiarazione, la quale non risponde direttamente all'interrogazione del Senatore Di Revel, ma è cosa utile che il Senato l'abbia presente.

Dove si parla del Regolamento che il Governo farà per l'esecuzione di questa Legge, è detto che avrà la facoltà di statuire che per dar la prova imposta nel capoverso dell'articolo 19, che è questo di cui si tratta, basterà che il possessore nell'atto di sperimentare i suoi diritti in giudizio indichi l'ufficio, la data e l'articolo della relativa dichiarazione.

Si vede da quest'aggiunta che l'intendimento della Legge è stato che, quando si tratta di un credito, il giudice abbia da chiedere all'attore che fornisca la indicazione di cui parla l'articolo 35, la quale è per se medesima immensamente facile, e non obbliga l'attore a premunirsi di alcun documento per caibirlo in giudizio. Del resto la disposizione dell'articolo 19, essendo d'ordine pubblico, e fatta in vista dell'interesse dello Stato, che è interesse generale, s'intenderà non come una facoltà data al debitore di opporre un'eccezione al debitore, ma come un obbligo del creditore di indicare la data, il giorno e l'ufficio dove egli ha fatto la dichiarazione del suo credito; è però come in dovere del Magistrato di pretendere dal creditore questa indicazione.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. Io non intendo di fare nè al Ministero che ha proposto, nè alla Commissione che ha adottato quest'articolo, maggior carico di quello che possa loro venire dall'aver copiato materialmente una disposizione già solita inserirsi nelle vecchie leggi di finanza.

Devo fare questa dichiarazione per non aver la tacca di muovere un'accusa più forte di quella che intendo fare agli autori di questo articolo, mentre mi accingo a dimostrare che esso è barbaro ed immorale.

Il punire con una multa del doppio della tassa di cui si è fatto frode è una pena immensamente sproporzionata al delitto, ed in questo senso io la chiamo barbara....

Senatore Farina. Domando la parola.

(In questo mentre entra nell'Aula il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.)

Senatore Plezza. È poi anche immorale, che, perchè uno ha voluto nascondere un suo credito e frodare l'imposta, il giudice non lo possa sentire in giudizio, e che egli, come anche in alcuni casi, chi non ha fatto frode, possa essere costretto a perdere il proprio credito o a pagare un'indebita multa, quando, per esempio, un erede ignori, e dopo molti anni anche un dichiarante stesso abbia perduta la memoria del come rintracciare la prova della fatta dichiarazione. Io dico che questo modo di sancire le leggi di finanza (proprio di quei tempi nei quali i legislatori, malfermi nel proprio scoglio, non pensavano che ad assicurare il loro interesse del momento, senza darsi cura nè della proporzione, nè della giustizia delle pene, nè degli sconvolgimenti che possono produrre nella società questa sorta di enormi pene) è ogni tempo che cessi, e dia luogo a sanzioni più civili e per ciò stesso più efficaci.

Io proporrei perciò che in emendamento di questo articolo, dopo la parola *incorrerà*, invece di dire *in una multa del doppio*, si dicesse: « *incorrerà in una multa eguale al 1/4 della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato, e dovrà inoltre gli interessi legali pendente la mora.* »

E che si sopprima il secondo paragrafo.

Pare a me che il sancire che a chi non ha pagato a suo tempo, si apra un conto di debito crescente colle finanze, che qualunque volta egli venga scoperto debba pagare la multa non gravissima, ma però sufficiente allo scopo, e che poi debba pagare la somma dovuta cogli interessi, sia una sanzione assai più efficace di quella che possa essere la minaccia di farlo pagare il doppio se è scoperto nell'anno, oppure di negargli giustizia, perchè quelli che fanno queste frodi, nel momento in cui le fanno, credono sempre che sia il loro credito un credito di natura tale da non esserci pericolo di dover andare in giudizio.

Invece lo aprire a se stesso una partita passiva che va crescendo tutti gli anni, che può crescere sino a 30

anni, è una sanzione talo che sarà più temuta e di effetto più sicuro di quella proposta nella legge.

Nel periodo di 30 anni è troppo facile che quasi tutte le famiglie cadano in una circostanza in cui si debbano esporre al pubblico i proprii interessi. I casi di una divisione, di una morte ed altre simili emergenze diverse che obbligano le famiglie a palesare i proprii affari, è troppo facile che si verifichino e che allora venga scoperta la frode.

Il sancire poi che è dovuto l'interesse durante il tempo trascorso, è una pena secondo me grave e nello stesso tempo non è immorale, come quella che il giudice tenga quasi mano ad un debitore fraudolento.

Il dovere pagare interessi per una somma di cui si è ritardato il pagamento, è ciò che tutti i giorni fanno i debitori spontaneamente e perciò non è una immoralità il prescrivere.

Senatore **Balbi Plovera**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Ho chiesto la parola perchè mi pare che questo articolo sia gravissimo. Vi sono molti creditori i quali sicuramente indipendentemente dalla loro volontà si trovano defraudati di quell'ampiezza di garanzia che prima presentava lo stabile loro ipotecato. Prendasi ad esempio uno stabile qualsiasi, relativamente al quale siano circostanze che ne hanno cagionato una deprezzazione, ne viene la conseguenza che vendendosi questo stabile all'asta, invece di ricavarne quella somma che precedentemente si sperava di ritrarne, si ha invece una somma molto minore, dimodochè parecchi creditori si trovano completamente defraudati del loro avere, senza che sicuramente si possa ascrivere a colpa loro questa circostanza.

Se noi poniamo mente a quello che succede in pressochè tutti i giudizi d'ordine, troviamo che la maggior parte dei creditori non ottengono utile collocazione appunto per il deprezzamento del fondo sul quale era il loro credito ipotecato.

In questa circostanza, dico io: dovrà il creditore pagare per un credito di dubbiosissima esazione? Sarà egli multato se, di questo credito che non sa se otterrà il pagamento, non avrà fatto la denuncia? Quest'obbligo, questa pena, mi paiono, in circostanze della natura di quelle che ho indicate, soverchiamente gravi.

Desidero sapere, onde regolarmi sul mio voto, se bene o male mi appongo nell'interpretare l'articolo in modo che anche questi crediti debbano essere dichiarati, e non dichiarandosi debbano portar con loro una penalità.

Le espressioni mi paiono qui generali e quindi implicanti anche il caso da me segnalato. La votazione dell'articolo 13 implica pure una disposizione generale. In questo caso, domando se non sarebbe opportuno di fare un'eccezione per questi crediti che molte volte sono di poca o niuna speranza di consecuzione?

Per altra parte però, per quanto sieno di poca speranza di consecuzione è naturale che il creditore non

abbandoni completamente la speranza medesima. Il motivo è che quel tal fondo che subisce una deprezzazione può, per avventura, ripigliare un valore maggiore. Senza andar molto lontani abbiamo un esempio di quello che io vado indicando nel valore delle case in Torino. Il valore delle case in Torino nove o dieci anni addietro era molto più forte di quello che lo fosse tre o quattro anni sono; tuttavia le case nell'anno scorso hanno ripreso un valore molto maggiore di quello che non avessero tre o quattro anni addietro, dimodochè vi erano dei crediti che pareva quasi impossibile che si potessero esigere, ma che essendosi poi vendute le case molto più di quello che non valessero nei tempi andati, poterono certi creditori conseguire, se non un totale, un parziale pagamento.

In questa circostanza mi pare da un lato troppo duro il costringere un individuo a pagare per un reddito che effettivamente non ha, perchè il debitore il cui fondo è subastato, intanto non paga gli interessi, e dall'altro lato mi pare anche troppo duro l'assoggettarlo ad una multa nel caso che effettivamente riesca ad aumentare in qualche parte il suo reddito.

Desidero perciò qualche schiarimento in proposito, perchè, ove si dicesse che assolutamente i crediti di poca o niuna speranza devono essere dichiarati egualmente, e che si deve pagare la tassa sui crediti stessi, quantunque effettivamente non si percepisca il reddito; che non essendosi i medesimi dichiarati o non essendone pagati i diritti si incorrerà in una multa, quest'articolo porrebbe in una condizione troppo dolorosa il contribuente.

Senatore **Balbi Plovera**. Rinunzio alla parola, poichè ciò che io volevo dire, è precisamente quello che l'onorevole Senatore Farina ha fatto osservare.

Presidente. Leggerò l'emendamento che mi fu trasmesso dall'onorevole Senatore Plezza, il quale sarebbe nei termini seguenti: « Incorrerà in una multa uguale al quarto della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato e dovrà inoltre gli interessi legali pendente la mora. » E sopprimerebbe l'alinea che viene dopo.

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato.
(Appoggiato.)

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Domando la parola non per rispondere a nome della Commissione, perchè il Senato comprende che la Commissione di Finanze è troppo numerosa perchè si possa consultarla qui in seduta, ma per quanto a me, io risponderei così all'onorevole Senatore Farina.

Egli dice: l'art. 13 (mi corregga se non intesi bene) l'art. 13 parla di redditi provenienti da capitali dati a mutuo od in altro modo impiegati con o senza ipoteca. L'art. 11 prescrive la dichiarazione dei redditi; l'art. 19, di cui parliamo adesso, vuole che il creditore nell'in-

trodurre un giudizio provi che ha fatto la dichiarazione dei suoi redditi.

Ora egli dice: Vi possono essere tali casi in cui il creditore ha un titolo creditorio, ma un titolo morto, perchè il suo debitore non è solvente: egli non pertanto conserva quel titolo, perchè spera che il suo debitore, sia per guadagni, sia per altre ragioni, acquisti la possibilità di pagare.

Egli dunque essendo creditore, ed è creditore per virtù di un titolo, potrà un giorno sperimentare le sue ragioni per virtù di questo titolo, e quindi adire al magistrato.

Ma siccome, quando egli fece la dichiarazione pel pagamento della tassa, il capitale di cui era creditore non gli rendeva nulla, così non comprese tra le sue entrate effettive il frutto di cotesto capitale, ch'era diventato per lui infruttifero.

In questo caso egli troverebbe contro di sé il disposto dell'art. 19, mentre che non avrebbe menomamente sottratto all'imposta parte alcuna del suo reddito effettivo.

Io risponderci che non credo, che la legge esenti dall'obbligo di dichiarare i loro crediti, coloro i quali hanno titoli creditorii di qualsiasi natura, ma che mentre non li esenta dalla dichiarazione, non sottomette però alla tassa il frutto ipotetico, che questo credito dovrebbe lor dare, perchè la tassa non colpisce se non le entrate effettive, quelle che realmente si riscuotono. I creditori, di cui ragioniamo, potranno benissimo provare che non hanno riscosso il frutto dei capitali per impotenza del debitore, ed io credo che in questo caso, verificato il fatto, nè l'agente finanziario, nè la Commissione non possano sottomettere a tassa alcuna una entrata, un reddito che effettivamente non è stato riscosso.

L'art. 19 non domanda la prova che si sia pagata la tassa, ma semplicemente la prova della dichiarazione del reddito, così io credo che potendosi sempre fare la dichiarazione colla nota che il reddito apparente non è stato in realtà riscosso, non vi sia alcun inconveniente pratico nel combinare tra loro le disposizioni dell'articolo 19 con quelle degli articoli 11 e 13; cioè l'obbligo della dichiarazione, la esenzione dalla quota di tassa corrispondente al frutto non riscosso dal capitale e la indicazione dinanzi al magistrato non della tassa pagata, che ciò non richiede l'articolo di cui si discute, ma della fatta dichiarazione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. La mia era un'obiezione concernente i capitali de' crediti di incerta esazione.

L'onorevole Relatore della Commissione diceva che la dichiarazione dell'esistenza di questi crediti non importerà per sé l'obbligo del pagamento e che quindi non vi sarà multa pel creditore per non avere dichiarato questo credito; io convengo pienamente nel ragionamento della risposta fattami dall'onorevole signor

Relatore; ma siccome in fatto di leggi di finanza è bene mettersi al sicuro, io prego la Commissione di vedere se non sarebbe il caso di fare nel luogo che crederà meglio, qualche dichiarazione opportuna, e ad ogni buon conto pregherei il signor Ministro di voler anch'egli convalidare con le sue asserzioni quanto venne di dire il signor Relatore; perchè allora così vi sarà una interpretazione autorevole e per parte del Ministero e per parte del Relatore, la quale varrà a tranquillare l'animo del possessore di questi crediti di poca o nessuna speranza di esazione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non ho chiesto prima di questo momento facoltà di parlare, perchè entrato nell'aula, mentre già la discussione era in corso, voleva conoscere la vera portata di questa discussione, avanti d'interloquirvi.

Ora, rispondendo all'osservazione fatta dal signor Senatore Farina, io credo che nell'articolo 21 che è l'articolo successivo a quello che vien discusso, laddove si parla della dichiarazione, sia già implicitamente preveduto il caso a cui l'onorevole proponente accenna. Infatti è detto nell'art. 21 « l'agente finanziario trasmette la scheda invitandolo a farvi la dichiarazione dei proprii redditi, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto. »

Io credo che precisamente il caso, al quale accennava il Senatore Farina, sia uno di quelli in cui l'articolo 21 provvegga colla facoltà data al contribuente di indicare nella propria dichiarazione le ragioni di esenzione e deduzione. E vaglia il vero; un contribuente che abbia un credito, anche ipotecario, che non possa riscuotere, ha diritto per tal credito all'esenzione, perchè gl'interessi non riscossi non fanno parte del suo reddito.

Senatore Farina. Così intesa la cosa, mi dichiaro soddisfatto.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. L'aveva domandata per dire al cunchè in replica a quanto disse il Relatore della Commissione, che l'obiezione della non fatta consegna, è un'obiezione d'interesse pubblico, e che quindi spetta al giudice l'opporre alla domanda del conseguimento della somma dovuta, l'eccezione della non soddisfatta tassa o non dichiarata rendita.

Io troverei molto immorale che quest'eccezione potesse venir opposta dallo stesso debitore: ora la locuzione di cui si serve quest'articolo 19, lascia assolutamente in piena balia del debitore di poter opporre questa nullità per difetto di consegna o di pagamento della tassa, e credo sia bene adottare un'altra forma di redazione, per cui fosse detto non poter il giudice ricevere la domanda di pagamento di una rendita che vada soggetta all'imposta, se non quando consti che fu

dichiarata, ma fare di questo un'eccezione in termini generali per il debitore convenuto per una cosa che non vuol pagare, pare che pecchi molto d'immoralità: ripeto adunque essere conveniente adottare un'altra redazione, giacchè questa legge pur troppo è già piena zeppa d'immoralità senza aggiungerne altre.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, rileggo l'emendamento del Senatore Plezza per metterlo ai voti. (V. sopra.)

Ministro delle Finanze. Dichiaro di non accettare l'emendamento del Senatore Plezza.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Plezza.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo 19 del progetto Ministeriale, 20 del progetto della Commissione.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Essendo ora presente il signor Ministro delle Finanze, se non vi è osservazione in contrario io porrò ai voti l'articolo 18 aggiunto dalla Commissione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se la Commissione mantenesse ancora le aggiunte da essa fatte dopo l'art. 19, io comprenderei perfettamente l'articolo 18 aggiunto. Ma pare a me non necessario, anzi non opportuno aggiungerlo, dacchè gli articoli aggiunti sono dalla Commissione stessa ritirati, come il Senato vedrà fra breve.

Pregherei riflettere che, siccome il contingente è fissato in base dei redditi delle società, ed attribuito al luogo dove queste società hanno la loro sede, così parrebbe logica conseguenza, che nello stesso luogo debba essere pagata la relativa quota di tassa.

Infatti stabilito il contingente in base anche dei redditi di una società laddove essa ha la sede, ove la tassa relativa a questi redditi si pagasse in tutto o in parte altrove, ne conseguirebbe che sarebbe gravato il contingente del Comune dove la società ha la sua sede, mentre per il pagamento da farsi dal contribuente andrebbe a vantaggio di altro Comune, nel cui contingente non furono calcolati questi redditi.

Tali sono le osservazioni che io credo di dover sottoporre al Senato ed alla Commissione stessa; la quale è probabile che dopo i cambiamenti alla sua proposta da essa consentiti, non vorrà insistere su quest'articolo.

Desidero però di sapere con certezza se la Commissione vi persiste; poichè non è poi cosa di tale importanza che io voglia farne soggetto di lunga discussione.

Senatore Scialoja, Relatore. L'articolo 18 non ha altra importanza se non quella di contribuire ad una più equa ripartizione nella tassa; il che è intento co-

mune della Commissione, del signor Ministro e del Senato. Ora da parte della Commissione sottometto al signor Ministro queste osservazioni in risposta a quelle ch'egli ha fatte.

Egli dice: voi tenete conto dei dividendi delle società per la ripartizione del contingente unico in contingente comunale e consorziale; difatti all'articolo 2 è detto, che un quinto del contingente generale, cioè sei milioni di lire, saranno ripartite tra le provincie e poi fra i Comuni e i consorzi in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle casse dello Stato e dei dividendi delle società anonime.

Soggionge quindi il signor Ministro: se voi, a cagion d'esempio, computate i dividendi delle società anonime che hanno sede nella città di Napoli tra i criterii secondo i quali assegnate al comune di Napoli una parte dei sei milioni, voi dovete su quei dividendi imporre come quota di tassa una parte del contingente della città di Napoli.

Quest'obbiezione ha senza dubbio molta apparenza di verità, e si è affacciata alla mente della Commissione, quando si è occupata di questa materia, ma in realtà non regge.

Difatti l'art. 2 della legge aggiunge a questo criterio per la distribuzione di una parte del quinto del contingente, altri 13 criterii per la distribuzione degli altri quattro quinti del contingente medesimo.

Tra questi criterii ci sono, a cagion d'esempio, i diritti doganali e marittimi, ci sono gli introiti postali e telegrafici, gli introiti della tassa di registro, ecc.

Vede chiaro il Senato che questi criterii non sono la materia imponibile: anzi la materia imponibile non deve entrare tra i criterii di ripartizione generale del contingente, ma deve entrare semplicemente come base delle quote. I dividendi delle società sono nell'art. 2 menzionati tra questi criterii, come la tassa marittima, come la tassa di registro, come gli introiti postali, i quali non sono mica materia imponibile, ma sono indizi che in quei tali luoghi dove si avverano fanno supporre un certo movimento generale di ricchezza proporzionato alla loro importanza.

Dove sono società numerose e società che fanno grossi guadagni ivi necessariamente è un certo centro di attività commerciale ed industriale che fa supporre una maggior ricchezza, e ciò e non altro servono a provare i dividendi delle società, in quanto che sono criterii di ripartizione.

E per vero se nell'articolo 2 i dividendi delle società stessero per misurare la materia imponibile, si cadrebbe in una ingiustizia di ripartizione per un altro verso. Difatti qual è la parte di contingente che voi ripartite cumulativamente secondo i dividendi delle società e le pensioni e gli stipendi? un quinto del contingente, cioè sei milioni, e questi sei milioni non li ripartite solamente in ragione dei dividendi, ma in ragione composta dei dividendi, degli stipendi, e delle pensioni; sarà adun-

que meno del quinto, e meno di sei milioni che voi ripartite in ragione dei dividendi delle società.

Ma mentre voi ripartite meno del quinto dei 30 milioni in ragione dei dividendi delle società, se questi dividendi fossero materia imponibile, voi cadreste nell'assurdo di far poi diventar questa materia imponibile, base non più della distribuzione di sola quella parte del quinto dei 30 milioni che per causa loro ha potuto entrare nel contingente locale, bensì di tutto il contingente, val quanto dire degli altri quattro quinti ancora, il che tornerebbe esclusivamente a vantaggio di quella tal città, dove le società hanno sede.

La Commissione adunque ha veduto che nell'art. 2 si fa menzione dei dividendi delle società, come la si fa degli altri indizi di ricchezza generale, ma che negli articoli dove si tratta della distribuzione in quote del contingente locale i dividendi delle società non debbano essere considerati come entrate comprensive delle società medesime, ma come reddito speciale di ciascun abitante del luogo, che ne riscuote una parte come sua entrata e ve la spende.

E difatti questa imposta di cui ci occupiamo come tutte le altre imposte dirette, diventa base delle sovrimposte provinciali e comunali.

Ora cosa ne avverrebbe se voi respingeste questo articolo 18 che dalla Commissione vi è proposto? Avverrebbe che i dividendi tassati nella sola città, dove ha sede la società, servirebbero non solo a pigliare una parte del contingente principale del luogo, ma ancora a prendervi parte delle imposte provinciali e comunali; mentre coloro che riscuotono porzione di quei dividendi in altri comuni, in altre città, come loro entrate, come frutti delle loro azioni, non solamente non piglierebbero in ragione di queste entrate parte alcuna al contingente del luogo, ma non pagherebbero neppure l'imposta addizionale alle provincie ed ai comuni dove risiedono. Il che è ingiusto; poichè ivi dimorando e profittando essi di tutte le spese che i comuni e le provincie fanno andrebbero poi a pagare la parte delle spese locali in un luogo dove non abitano, dove forse non vanno mai, se non che per accidente qualche rarissima volta ed a grande distanza di tempo.

Ecco le ragioni per le quali la Commissione credette che siccome ciascun cittadino deve dichiarare le sue entrate, e siccome nelle entrate d'un socio, per esempio, del Credito mobiliare, o della Banca nazionale o di altro stabilimento commerciale o industriale, vi è certamente il frutto che egli riscuote delle sue azioni, così la legge gli fa obbligo di annoverare questo frutto, che è un reddito di ricchezza mobile, tra le altre sue entrate, purchè sia con essa base e misura della quota di tassa che a lui spetta sul contingente del luogo dove egli dimora. La qual quota poi diventa essa medesima base della sovrimposta comunale e provinciale del luogo.

Bra dunque unicamente in vista della più equa distribuzione che la Commissione ha fatto la sua proposta, la quale, spero, sarà dal Senato accettata.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Certamente in ciò che ha accennato l'onorevole Relatore vi sono delle buone ragioni: però io lo prego riflettere che la Commissione attesa nel fare questa proposta non mette obbligatorio il pagare nel luogo del domicilio, ma lascia la scelta di fare il pagamento od al luogo del domicilio di quello che possiede le azioni della società, od al luogo del domicilio della società.

Ciò vuol dire che quante volte non si fosse fatta la denuncia al luogo del domicilio dei possessori dei titoli sociali, la società pagherebbe la tassa stabilita sui redditi di ricchezza mobile, per quella parte dei redditi stessi che non siano stati denunciati....

Sonatore Scialoja, Relatore. Ma ciascuno è tenuto per la parte propria....

Ministro delle Finanze. Questo inconveniente parmi derivi dall'articolo proposto.

A me pare poi che ne seguirebbe altresì una grande complicazione nella riscossione dell'imposta; la quale invece presso la società sarebbe piana e facile.

Questa disposizione sarà una di quelle che dovranno essere necessariamente introdotte, quando dal sistema del contingente si passerà al sistema delle quotità. Per ora parmi che complicherebbe molto la percezione di questa imposta, senza corrispondenti benefizi.

Del resto mi rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Ripeto qui che non è il caso che la Commissione voglia sostenere una qualche sua riforma dell'imposta. Qui si tratta di raggiungere la più equa distribuzione, correggendo una ingiustizia.

Farò osservare che si potrebbe cadere in gravissimi inconvenienti, se l'articolo non fosse accettato. Difatti l'agente finanziario e la Commissione locale hanno il diritto di modificare la dichiarazione che fa il contribuente, argomentando dalla sua maniera di vivere che egli abbia nascosto parte della sua entrata. Ora se in un comune vive un socio di una società che ha sede in una città lontana, il quale tragga buona parte della sua agiatezza da benefizi che gli rendono le azioni di cui è proprietario, egli dichiarerà nel comune dove abita una piccola entrata che potrà avere da altre industrie, da professioni o da qualche capitale impiegato con ipoteca; ma gli si dirà: « Voi dite di avere tre mila lire di rendita, ma voi vivete da signore, dunque voi ne dovete avere 20 mila. » Così questo povero galantuomo pagherà nel comune sulla rendita presunta di 20 mila, mentre che poi la società avendo pagato per lui sui frutti delle sue azioni, riterrà dalla quota di interessi che gli spettano, la quota di tassa che avrà pagata.

In quanto all'obbligo della dichiarazione individuale, questo è nella legge. Essa vuole che ciascun cittadino

dichiararsi tutto ciò che ha di entrata nel luogo dove deve pagare la tassa; e perciò non è esatto il dire che l'articolo 18 è meramente facoltativo.

Quando però si tratti di dividendi, siccome i membri della società possono essere così cittadini dimoranti nello Stato come cittadini dimoranti all'estero o stranieri, doveva necessariamente dirsi che la società è esonerata dal pagamento della tassa soltanto sulla parte dei dividendi che dimostra essere già denunciata dai suoi soci, ma non dal pagamento della tassa sul resto, perchè il reato si suppone dovuto agli individui, che non avendo domicilio nel regno non possono pagare la tassa nel luogo del loro domicilio.

Da qui viene quella clausola dell'art. 18 che faceva credere al signor Ministro che fosse lasciato all'arbitrio di ogni cittadino di dichiarare o non dichiarare come sua entrata la parte che piglia al dividendo d'una società. Parò inoltre osservare al Senato che esso ha già votato l'articolo 10, nel quale si richiama precisamente l'articolo 18 nell'ultimo alinea che finisce con queste parole: « Dove lo stabilimento è collocato e dove l'industria si esercita, salvo il disposto dell'articolo 18 », ed il cui concetto è, che non sarà pagata la tassa sull'intero dividendo della società, ma sulla parte di dividendo che la società non dimostri che è già stata dichiarata dai soci come loro entrata privata nei vari comuni dove essi abitano.

Avendo sottoposto al Senato queste osservazioni dettate unicamente dall'intendimento di rendere più equa la distribuzione dell'imposta, io abbandono la decisione della quistione alla sua saviezza.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Conveugo pienamente coll'onorevole Relatore che in questo articolo non v'ha nulla che sostanzialmente turbi la legge; donde io, al pari della Commissione, non sono mosso che dal sentimento di rendere la legge più che si può perfetta: epperò anche io me ne rimisi alla saviezza del Senato.

Ma non posso lasciare senza risposta due osservazioni: la prima di forma; la seconda di sostanza.

La prima di forma, in quanto alla votazione delle parole *salvo il disposto dell'art. 18* se non mi ingauno fu fatta, quando fu votato l'articolo 11, una riserva esplicita per quello che sarebbe disposto all'art. 18.

Quanto poi all'altra osservazione debbo dire che non ho mai messo in dubbio che il contribuente dovendo dichiarare il reddito proprio in un Comune colla indicazione delle esenzioni e delle deduzioni alle quali ha diritto, indichi anche questo capo o titolo d'esenzione.

Per esempio il contribuente, il quale dimora, poniamo, ad Imola, ed ha delle azioni della Banca nazionale, nella sua dichiarazione comprende la rendita corrispondente e poi dice nelle note alla dichiarazione stessa, per questa rendita io debbo essere esentato da tassa, perchè è pagata dalla Banca nazionale.

Non m'apparisce quindi la cosa sotto il punto di vista contraddittorio sotto il quale la vede l'onorevole Relatore.

Presidente. Metto ai voti l'art. 18 aggiunto dalla Commissione.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato.)

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Allora proporrei al Senato di ritornare sulla sua votazione. Essendosi nell'articolo 10 citato l'articolo 18; bisognerà eliminarlo, altrimenti si produrrà una grande confusione, essendo detto nell'art. 10, *salvo il disposto dell'art. 18*..

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Io credo che non si può mai ritenere come votato un articolo, se l'articolo stesso non è stato posto ai voti; il semplice richiamo non è la votazione di un articolo, quindi ove non si faccia un'espressa riserva, il richiamo si intende sempre e necessariamente subordinato alla votazione ed all'accettazione dell'articolo. Se così non fosse evidentemente vi sarebbero votazioni che si farebbero senza cognizione di causa, anzi votando un'articolo se ne voterebbe un'altro.

Dunque io credo che non si può ritenere come votato l'articolo 18, e che quindi il Senato avendolo respinto si intende escluso dall'articolo 10 l'ultima parte in cui è il richiamo, poichè se l'articolo non ci è non può essere richiamato.

Presidente. L'indicazione dell'articolo non era altro che una correlatività; se manca il termine di relazione, manca anche l'indicazione.

Senatore Scialoja, Relatore. Io notava al Senato che deve in ogni modo disporre che siano tolte le parole: *salvo il disposto dell'art. 18*.

Ministro delle Finanze. È naturale che queste parole restano cancellate, come testè accennava l'onorevole Cadorna. Del resto, se ben mi ricordo, fu fatta un'espressa riserva che le parole: *salvo il disposto dell'articolo 18*, si sarebbero lasciate, se l'articolo era ammesso. Non è che una questione di forma.

Presidente. Mi pare che veramente qui la sostanza porti via la forma, e credo che già in parecchie occasioni si è dal Senato deciso che quando si trattava di riferenza, di correlatività, tutto si definiva in ultimo, e per conseguenza non credo che faccia ostacolo il cenno che si è fatto nell'articolo 10 dell'articolo 18.

Se nessuno fa eccezione perchè ai voti sull'incidente sollevato dal Relatore, io riterrò il Senato per assente a che quell'indicazione sia tolta.

Non essendoci fatta osservazione il Senato s'intende assente all'eliminazione della riferenza all'art. 18.

CAPO III.

Determinazione e riscossione dell'imposta.

« Art. 20. La Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali o corporazioni che secondo la legge vanno soggetti all'imposta.

» L'agente finanziario trasmette al contribuente la scheda invitandolo a farvi la dichiarazione dei propri redditi al lordo colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto.

» Se dentro il termine prefisso il contribuente non rinvia la scheda debitamente riempita all'agente finanziario questi fa d'ufficio la proposta dei redditi del contribuente.

» L'agente finanziario compila quindi gli elenchi e li trasmette colle schede e col suo parere alla Commissione di cui è parola nel seguente articolo. »

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. In quest'articolo debbono essere riservate, come si è fatto nell'articolo 11, quelle clausole che sono concepite nei seguenti termini: al capoverso 1° e quella dell'imposta fondiaria; ed al capoverso 2° le parole: e del valor locativo della sua principale abitazione.

In altri termini si ha da votare l'articolo del disegno ministeriale, riservando queste due parti.

Presidente. Siccome ho letto il testo del progetto ministeriale, così pure conviene che lo legga il testo dell'emendamento della Commissione....

Ministro delle Finanze. Siamo d'accordo colla Commissione.

Presidente. La Commissione non lo ha detto.

Ministro delle Finanze. Le variazioni che sono in quest'articolo fra la redazione della Commissione e quella del Ministero dipendono tutte dall'emendamento degli articoli 23 e seguenti, per conseguenza si può votare l'articolo riservando di farvi l'aggiunta che deriverà dalla votazione o non votazione di quell'articolo, e in ciò credo che la Commissione sia perfettamente d'accordo col Ministero.

Presidente. L'onorevole signor Ministro ha rivelato in adunanza pubblica un fatto di cui non si aveva ancora conoscenza, perchè non si era ancora detto dalla Commissione che si volessero apportare variazioni al progetto di emendamenti presentati. Pregherei per conseguenza il Relatore della Commissione di voler esporre quale sia il sistema che intende seguire per gli emendamenti, che essa aveva introdotti.

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Ecco signor Presidente. All'art. 11 abbiamo riservato due clausole identiche a questa e si è detto che saranno o aggiunte all'art. 11, od ammesse dopo che si saranno votati gli articoli 23 ed i seguenti. Essendo queste due clausole che ho indicato testè identiche a quelle riservate nell'art. 11,

io diceva che per conseguenza debbono venire riservate anche qui. Il Ministro acconsente a questo sistema.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. La disposizione di quest'articolo porta, che la Giunta Municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali o corporazioni, che secondo la legge vanno soggetti all'imposta....

Presidente (*interrompendo*). Conviene che si sospenda per alcuni momenti la seduta, perchè come si sarà notato, essendosi rotto un candelabro, si rendono necessarie pronte riparazioni.

Senatore **Di Revel**. Il gaz sfugge dal tubo, e sarebbe forse prudente di non prolungare di troppo la seduta.

Senatore **Di Pollone**. Nella mia qualità di questore debbo osservare, che per riparare a quest'inconveniente si è mandato a chiamare l'uomo pratico, ma intanto ho creduto d'ordinare, che si comprimesse il tubo per evitare maggior esalazione di gaz.

Presidente. La seduta è sospesa per dieci minuti.

Si riprende la seduta, essendosi fatte le riparazioni occorrenti.

In seguito alle dichiarazioni emesse dalla Commissione di finanza relativamente alle modificazioni arretrate ai suoi emendamenti si metterà ai voti l'articolo colla riserva.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Martinengo....

Senatore **Lauzi**. Domando perdono; io stava appunto parlando quando si dovette per giustissimo motivo sospendere la seduta: parmi dunque che anzitutto la parola spetti a me per continuare il mio discorso.

Presidente. Era necessario che io ponessi sotto gli occhi del Senato il vero stato della questione secondo gli accordi presi dal signor Relatore col signor Ministro delle Finanze, vale a dire che si metterebbe in votazione l'articolo ministeriale sotto le fatte riserve. Ora si continua la parola al Senatore Lauzi, e l'avrà dopo il Senatore Martinengo.

Senatore **Lauzi**. Senza ripetere la lettura dell'articolo, il quale del resto sta dinanzi agli occhi di ciascun Senatore, io dirò sembrarmi che il concetto di questa disposizione sia questo; che tutti quelli cioè, anche esenti personalmente dall'imposta, ma che hanno un reddito tra quelli indicati all'articolo 6, chiamati di ricchezza mobile, come un'industria, un commercio, una professione qualunque, dovessero ricevere la scheda e consegnarla colla dichiarazione, ossia col cenno dell'esenzione alla quale possono aver diritto; quindi io applicava in questo senso l'esenzione anche alle persone, non solamente alla natura del reddito; e considerata la cosa sotto questo aspetto mi sembrava di po-

ter proporre che in quanto agl'indigenti che sono già dalla legge all'articolo 7 rimessi al giudizio e all'attestazione dell'autorità comunale, potesse quest'autorità già fin dall'origine ometterli in quelle liste dei contribuenti, onde evitare la perdita di tempo, la fatica e qualche volta anche gl'inconvenienti che possono nascere per la compilazione dell'elenco, remissione e restituzione di schede.

Nel brevissimo tempo in cui fuvi la sospensione della presente seduta, io ho comunicata la mia idea al Relatore della Commissione, il quale mi avrebbe quasi rassicurato, dicendomi che coll'espressione « la Giunta comunale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali, o corporazioni che secondo la legge vanno soggetti all'imposta » dovessero intendersi già esclusi quelli che l'autorità comunale riteneva esenti dall'imposta.

Se questa dichiarazione è manifestata al Senato, come gentilmente lo fu a me, e se il Ministro delle Finanze la convalida, io non avrei a proporre alcuna modificazione; in caso contrario proporrò un emendamento nel senso di omettere sin dall'origine tutti quelli, che dall'autorità municipale sono considerati come esenti dall'imposta nella loro qualità di indigenti; qualità questa per la cui constatazione, la legge, come ho detto, si rimette pienamente al giudizio dell'autorità stessa.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non vi ha nessun dubbio che quando la legge prescrive che la Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui e dei Corpi morali, che secondo la legge vanno soggetti all'imposta, vi sia implicita la facoltà di eliminare quelli che non vanno soggetti all'imposta. È questione del regolamento il vedere se oltre questa lista che l'agente deve porgere, non convenga di avere una nota separata, una nota anche di quelli che sono dichiarati indigenti, almeno perchè possano essere sindacate e controllate queste note.

Del resto a mio modo di vedere, ripeto che questa è una questione che appartiene al regolamento.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Scialoja, Relatore. L'onorevole Senatore Lauzi parlava unicamente degli indigenti; ora l'art. 7 già votato dal Senato dice che saranno esenti dall'imposta tutti coloro, che a giudizio ed attestato dell'autorità comunale siano dichiarati indigenti. Dunque l'indigenza dev'essere dichiarata dall'autorità comunale.

L'articolo 20 soggiunge che l'autorità comunale farà la lista di tutti i contribuenti; or se l'autorità comunale medesima è chiamata dalla legge a dichiarare esenti gli indigenti, naturalmente non comprenderà nella lista tutti coloro a cui rilascerà il certificato d'indigenza.

Ecco come mi pare che il confronto dei due articoli possa calmare l'apprensione del Senatore Lauzi.

Il disposto col primo capoverso di questo articolo è applicabile a tutti gli altri casi fuorchè a quello delle persone che l'autorità municipale è chiamata ad esentare come indigenti; e specialmente a casi di esenzione non in ragione delle persone, ma in ragione della qualità della rendita.

Questo pertanto io credo che non tolga che quando qualche indigente abbia trascurato in tempo utile di presentarsi alla Giunta municipale per far constare la sua indigenza, possa più tardi ottenere un certificato di indigenza, e venire esentato dall'agente finanziario o dalla Commissione locale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Sono lieto che l'allarme da me preso sia dichiarato falso allarme e quindi rinunzio all'idea di proporre un emendamento; non posso però a meno di avvertire, che mi ha soddisfatto molto più la risposta del signor Ministro, che quella dell'onorevole Relatore, in quanto che il signor Relatore parla ancora di presentazione personale ai Municipii e di certificati rilasciati. Invece nel modo che io intendeva e nel modo che ho sentito dal signor Ministro sarebbero omessi questi certificati, per cui quel tale che già risulta per perfetta cognizione di causa, quale indigente all'autorità municipale, dovrebbe fin dall'origine dichiararsi indigente: dopo questa dichiarazione, sarebbe dichiarato esente, salvo a comunicarsi la nota di simili indigenti all'agente finanziario pel debito controllo.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. La osservazione che ho a fare intorno all'articolo 20 è questa. Io osservo che nel secondo capoverso dell'articolo è stabilito un termine perentorio nel quale ciascun contribuente ha tempo di poter fare le sue osservazioni, onde essere esonerato in parte dalla tassa che gli viene imposta, io vorrei proporre al Senato che l'agente finanziario dovesse trasmettere al domicilio legale del contribuente la scheda, perchè se questo contribuente, come abbiamo veduto, ha diverse dimore e fra queste la sua principale, sia indicato dove si debba trasmettere. Il termine di venti giorni è presto spirato, e se trascorre senza che si sia presentato alcun richiamo, questo contribuente verrebbe tassato, anche senza sua colpa, forse anche al di là del limite che gli toccherebbe, perciò proporrei che venissero aggiunte dopo le parole *l'agente finanziario trasmette al contribuente*, queste altre *al proprio domicilio legale*.

Ministro delle Finanze. Ciò sarà detto nel Regolamento.

Senatore Martinengo. Sento rispondere che questa possa essere materia di regolamento. L'articolo 35 il quale ha tratto a molti argomenti, che saranno appunto oggetto di regolamento, non toccherebbe questo punto sul quale ho avuto l'onore di chiamare l'atten-

zione del Senato. Io acetto volentieri la dichiarazione che ciò sarà compreso nel Regolamento, tuttavia parmi che l'aggiunta da me proposta sia opportuna nella legge.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Il Senato ricorderà che in altri articoli è sorta la questione del domicilio e dell'abitazione principale. Si è detto che il contribuente pagherà nel luogo dove ha la principale abitazione. Val quanto dire che il più delle volte pagherà nel luogo dove ha il suo domicilio legale, perchè questo ordinariamente suol esser quello della principale abitazione, altre volte pagherà in quella dove egli abitualmente dimora, dove, cioè, abitando per la maggior parte dell'anno, spende le sue entrate, dove, insomma, crea attorno a sé quel movimento di ricchezza di cui si tiene ragione per la distribuzione del contingente. Essendo sempre un fatto sensibile quello dell'abitazione, e, dovendo nel maggior numero dei casi il contribuente avere la scheda dove questa abitazione è più abituale, mi pare che la legge abbia coi diversi suoi articoli abbastanza provveduto. Tanto più, o Signori, che ciascun cittadino che ha rendite mobili sa che deve pagare la tassa; questo suo debito dunque non è un fatto eventuale che può aver luogo a sua insaputa. Ciascuno sapendo che deve avere la scheda in un dato tempo e che deve averla dove abita in modo principale, avrà cura di farsela recapitare.

La legge prescrive che le intimazioni sieno fatte al domicilio legale perchè teme la sorpresa, e vuole evitarla. Ma sorprese, nel caso nostro, non possono avvenire.

Presidente. Il signor Senatore Martinengo propone un emendamento consistente in che dopo le parole *l'agente finanziario trasmette al contribuente*, si aggiungano le seguenti: *al suo domicilio legale*.

Forse sarà meglio dire al domicilio legale di quest'ultimo, oppure del medesimo per evitare l'equivoco che potrebbe nascere se si dicesse unicamente *al suo domicilio legale*.

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiata l'aggiunta.

Chi la appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiata.)

Se non si domanda altrimenti la parola, metto ai voti l'emendamento proposto dal signor Senatore Martinengo, secondo il quale si direbbe: *l'agente finanziario trasmette al contribuente al domicilio legale del medesimo la scheda*, ecc.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Ha la parola il Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Le osservazioni che intendo di fare intorno a quest'articolo sono di doppia natura: una concerne l'interpretazione di certe disposizioni; l'altra è intesa ad avere dati intorno alla spesa di certi

impiegati, il nome dei quali viene per la prima volta accennato in questa legge.

Veggio che in questo articolo è detto che la Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali o corporazioni che secondo la legge vanno soggetti ad imposta. Poi dice: che l'agente finanziario trasmette al contribuente la scheda, invitandolo a farvi la dichiarazione dei propri redditi, ecc. Se noi dovessimo considerare i termini di questo articolo quali stanno, converrebbe dire che il contribuente che deve concorrere in quest'imposta debba aspettare che l'agente finanziario gli trasmetta la scheda, e laddove la Giunta non lo abbia compreso sulla lista dei tassabili, e per conseguenza l'agente finanziario non gli abbia mandato la scheda, possa starsene tranquillo ed astenersi dal fare la consegna.

Per altra parte io veggio che nell'articolo 11 è detto: « Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi al lordo, colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto secondo la legge, nei termini e nelle forme che saranno prescritti. » -

Dunque questo individuo farà la dichiarazione ogni qualvolta gli verrà presentata la scheda, ma se la Giunta municipale non lo comprende sulla lista, se l'agente fiscale non gli manda la scheda, io non saprei come al contribuente si possa imputare di aver contravvenuto alle disposizioni della legge, tanto più che non veggio che vi sia altra disposizione coercitiva che quella di cui all'articolo 19 che precede immediatamente quello ora in discussione. In questo è solo detto che il contribuente che nel dichiarare il proprio reddito abbia scientemente nascosto un elemento del medesimo o lo abbia dichiarato in somma inferiore al vero, incorrerà in una multa, ecc.

Quindi non si applica alle omissioni di consegne.

Io scorgo in queste disposizioni una dissonanza, una contraddizione che mi basta di aver accennata al Senato.

Quanto poi riguarda al nuovo individuo che compare, cioè l'agente finanziario, io pregherei il signor Ministro di dirmi se nei suoi calcoli e nelle sue previsioni abbia potuto farsi un concetto del numero di questi agenti finanziari che occorrono per mettere la legge in esecuzione, e della spesa che per ciò si possa incontrare.

Se non isbaglio sono sette mila i comuni componenti lo Stato. Quest'agente si può ben fare comparire qui soltanto come una parte del meccanismo, ma sarà l'anima di esso, perchè in quanto ai lavori che i Consigli municipali ed i consorzi potranno fare per questa operazione, io li veggio così complicati, così difficili che sono certo che il 90 per cento dei Consigli comunali e consorzi, dimanderanno infallantemente all'agente finanziario di venire in loro aiuto.

Quindi siccome è detto in seguito che al principale di 30 milioni di imposta che il Governo vuole introitare, sarà in facoltà dei Consigli comunali di aggiungere il 4 per cento per far fronte alle spese relative alla ri-

cupera di queste contribuzioni che rimangono a loro carico, così pregherei il Ministro di dirmi da chi questi agenti da lui nominati, saranno pagati e quanti saranno; in sostanza, se mentre noi siamo per attuare una legge d'imposta che certamente poco debbe rendere nelle condizioni in cui è fatta, ci venga poi un nuovo personale numeroso oltre ogni confine ad esaurire ancora quel tanto che le finanze credevano potere introitare dipendentemente dalla legge.

Osservo che sono circa 7000 i Comuni, che tante e tali sono le operazioni di conteggio, di ripartizione, di stralcio, di separazione e simili, che è impossibile che i membri delle amministrazioni comunali abbiano nè capacità, nè tempo, nè volontà di farle; quindi a tali agenti incomberà tutto questo ingente lavoro, per cui bisognerà moltiplicarli e stabilire una serie di impiegati superiori, direttori, ispettori, per sorvegliarli e dirigerli.

In sostanza desidererei a questo riguardo degli schiarimenti dal signor Ministro, persuaso che, quando egli proponeva questa legge ed indicava il modo di attuarla, si sarà fatto un concetto della spesa.

Ministro delle Finanze. Innanzi tutto confesso che la prima osservazione del signor Senatore Di Revel mi ha fatto meraviglia.

Si è detto in tutta la discussione che ha avuto luogo finora: voi colpite tutti! Non lasciate un solo esente con questa legge! Oggi si dice: come volete tenere imputabile colui che non sia compreso nelle liste, colui cui non sia mandata la scheda?

Le due cose non mi sembrano molto consona. Io credo, e l'ho accennato testè rispondendo all'onorevole Lauzi, credo che nello spoglio che il Comune farà dei contribuenti, o di quelli che reputa contribuenti, dovrà aggiungere una nota a parte di quelli che per indigenza crede non dover contribuire.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. In conseguenza la prima obiezione mi sembra facilmente risolta.

L'agente municipale prenderà il suo stato civile, dirà: questo lo credo contribuente; questo lo credo indigente; e se vi è qualcheduno che per altro titolo non debba pagare la tassa, dirà: questo non debbe pagare la tassa; ma probabilmente l'agente municipale si terrà al largo; farà la nota e di quelli che debbono pagare, e di quelli che ritiene sieno indigenti. Questa è la prima operazione, che parmi non presenti molta difficoltà d'esecuzione.

L'agente municipale trasmette poi all'agente finanziario questa sua nota. Or quali sono gli attributi di questo agente finanziario.

Quest'agente finanziario prende la nota e l'esamina: fa le osservazioni che crede opportune; manda a ciascuno di quelli che sono reputati contribuenti la sua scheda, e gli intima di rimandarla entro un dato termine.

Scorso questo termine o egli ha ricevuto la scheda di rinvio o non l'ha ricevuta.

Poniamo il primo caso, cioè, che il contribuente faccia la dichiarazione della propria rendita colle esenzioni o deduzioni; l'agente non ha che fare le sue osservazioni, se ne ha.

Nella seconda ipotesi, che il contribuente non faccia la sua dichiarazione, l'agente finanziario la fa d'ufficio e dice: io reputo che il tale possa avere tanto di rendita. Quindi invia la scheda alla Commissione comunale o consortile che è quella che esamina, sindaca e decide con tutte quelle cautele che sono indicate negli articoli seguenti.

L'operazione adunque di questi agenti finanziari che hanno attribuzione di tassatori, non mi sembra tanto grave, nè tanto difficile quanto per avventura a prima giunta potrebbe apparire; tanto più che vi è una Commissione consorziale o comunale nei grandi Comuni, la quale è quella che pubblica i riattati, raccoglie i gravami, li esamina e dà la sua decisione nel modo che è indicato negli articoli seguenti:

E qui vengo alla seconda osservazione dell'onorevole conte Di Revel. Egli dice: avete voi pensato chi sarà questo agente finanziario? Avrete necessità di creare un nuovo sciame d'impiegati in ogni Comune od almeno in ogni Mandamento, perchè faccia le parti che voi avete ora indicate; ora, avete voi pensato a quello che vi deve costare?

Io confesso che questa difficoltà posta in rilievo dall'onorevole Conte Di Revel è una delle più gravi, se non la più grave, di questa legge.

Il mio onorevole predecessore, quando presentò la legge all'altra Camera, e la Commissione incaricata dell'esame della legge stessa, posero mente alle varie qualità d'impiegati e de' funzionari che fanno uffizi analoghi nelle parti diverse del Regno. Posero mente che la tassa di famiglia, per esempio, è condotta, eseguita e trattata dal Sindaco, ed il Sindaco in questo caso non è che l'agente finanziario del Governo. Posero mente che in altre parti, come nelle Antiche Provincie Sarde, vi è una speciale categoria d'impiegati, che verificano, determinano e riscuotono le tasse molteplici sulla ricchezza mobile, di cui abbiamo parlato molte volte.

D'altra parte conviene osservare che, quando fu primieramente presentata questa Legge, pareva potersi fare assegnamento sopra l'approvazione di una legge uniforme per tutto il Regno intorno alla riscossione delle contribuzioni dirette, basate sul principio dell'appalto. La Commissione della Camera non credette di accettarla.

Trovandosi però in presenza d'un sistema vario e disforme di riscossione, nè essendo certo il tempo e il modo di una riforma unificativa, la Commissione credette opportuno d'adopere il termine generico di *agente finanziario*,

Spetterà poi al Governo di determinare chi sia questo agente finanziario; e lo farà nel Regolamento.

Io non vorrei ora prendere un assoluto impegno su questo argomento, che sto con ogni diligenza studiando. Ho di già fatto nelle varie parti del Regno indagini e ricerche, anche rispetto alla possibilità che i Sindaci potessero assumere, come fanno per la tassa di famiglia in Toscana, le parti di tassatore.

Non intendo sollevare una questione su questa ipotetica possibilità; consideriamo piuttosto gli impiegati, che il Governo ha nelle varie provincie del Regno, ai quali è affidato il servizio delle contribuzioni dirette; io credo che potremo trovare in questi gli elementi per la esecuzione di questa tassa.

Nelle Provincie settentrionali esistono elementi speciali a quest'uopo.

Esistono nelle Antiche Provincie Sarde, nella Lombardia e negli ex-Ducati di Parma e di Modena, nelle quali Provincie tutte, in diverso grado e sotto diversa forma esistono tasse sulla ricchezza mobile. Ma per le altre parti del Regno la cosa diventa scabrosa, sia pel modo onde è fatta la percezione dell'imposta diretta, sia perchè in quelle parti manca qualunque specie di contribuzione sulla ricchezza mobile.

Pur tuttavia io credo che, per avventura, al bisogno si possa sopperire col personale dipendente dalla Direzione generale del Demanio e delle Tasse. Le Direzioni provinciali del Demanio fanno già nelle Marche e in tutte le Provincie Meridionali l'ufficio di Direzioni delle contribuzioni dirette.

Il personale delle Amministrazioni del Demanio e delle Tasse consta d'un migliaio circa di ricevitori del registro e bollo, oltre gli impiegati proprii delle Direzioni: questi ricevitori e gli impiegati in genere di quella Amministrazione, se sono capaci delle presenti loro attribuzioni, dovrebbero essere anche idonei all'esercizio delle incombenze, che la legge che discutiamo conferisce all'agente finanziario.

Certo è che converrebbe dar loro un premio per l'operazione che loro si assegnerebbe; ma non vi sarebbe una nuova serie d'impiegati nuovamente creata. Il numero dei ricevitori del registro poi è così grande, che corrisponde, in media, a circa due per ogni tre Mandamenti: quindi anche per questo rispetto credo che l'operazione deferita all'agente finanziario possa da esso eseguirsi.

Non vi è, ripeto, necessità di avere un nuovo ordine di impiegati; soltanto converrà in talun luogo rinforzare di personale qualcuna delle Amministrazioni attualmente esistenti, ed aventi l'ufficio delle Contribuzioni dirette o del Demanio.

L'onorevole conte Di Revel ha accennato alla spesa. Il quattro per cento sopra il totale dell'imposta, fa già una somma abbastanza ragguardevole a quest'uopo, e credo che non abbisognerà somma maggiore.

Quanto alla forma dell'articolo 34, le osservazioni da lui fatte erano anche a me venute innanzi nello stu-

diare il Regolamento; sicchè ebbi l'onore di conferirne col Relatore della Commissione, ed egli ne conferì colla Commissione medesima. L'onorevole Senatore Di Revel a suo tempo vedrà come si sarebbe modificata la redazione di quell'articolo.

Concludo, quanto alla prima osservazione del conte Di Revel, che essa non mi pare accenni a verosimile pericolo, sarà più facile molto che i contribuenti dichiarino che, per una ragione o per l'altra, essi non devono pagare, che trovino titolo d'esenzione o deduzione, di quello che sfuggano alla nota che fa la Giunta comunale.

Le operazioni dell'agente finanziario mi sembrano siano realmente di qualche rilievo; ma non siano di tanta complicazione, quanto sembra all'onorevole precipitante.

O queste operazioni sarebbero affidate al Sindaco, come è nella Toscana, in qualità d'agente finanziario, ovvero, come mi sembra che l'onorevole conte Di Revel abbia accennato più propriamente, ad impiegati finanziari. In questo caso gli agenti si troverebbero nel personale delle contribuzioni dirette o del Demanio.

Finalmente la tassa del quattro per cento aggiunta alla principale, la quale dà un milione e duecento mila lire, mi sembra approssimativamente poter essere sufficiente per le spese le quali occorrerebbero, poichè non tratterebbesi di creare nuove Amministrazioni ma di rinforzare le esistenti, e solo laddove ne sia bisogno.

Senatore Di Revel. Io ringrazio l'onorevole Ministro delle Finanze delle spiegazioni che ha voluto dare relativamente alle obiezioni che io aveva fatto; ma dichiaro che non le trovo soddisfacenti.

In primo luogo, io ho accennato che, stando al disposto dell'articolo ora in discussione, il contribuente debbe fare la dichiarazione allora soltanto che riceve la scheda o che l'agente non può spedire le schede che a quei contribuenti dati in nota dalla Giunta; ma se la Giunta omette di comprendere nella lista un individuo non indigente (giacchè se non si vuole andare a smuovere sino l'imo fondo della società, la lista degli indigenti esclusi dal contribuire dovrà essere immensamente grande), se la Giunta, dissi, non ha compreso un contribuente o per errore o perchè creduto avere la sua principale abitazione in un altro Comune, domando io dov'è la disposizione di legge che punisca colui che non ha fatta la dichiarazione?

Relativamente poi alla spesa e all'entità del personale che possa occorrere per mettere in esecuzione questa legge, il signor Ministro non vuole essere preso in parola, ed ha ragione, perchè io credo che quando egli suppone che i Sindaci possano fare le veci di un agente finanziario, che debbe essere in corrispondenza diretta coll'Amministrazione, che ha operazioni di computisteria molto gravi da fare, perchè, se non si tratta che di fare schede per mandarle ai contribuenti compresi nella lista della Giunta, sicuramente questa è un'operazione che chiunque sappia tener la penna in mano

sa fare, ma verranno le operazioni di computisteria alle quali bisognerà che intervenga il Consiglio comunale o consortile, ed io sfido questi Consigli a poter fare questo scrutinio, che con un termine tolto ad una legislazione estera dicesi *discrimination*.

Questo scerveramento delle consegne non è possibile se non per parte di chi abbia fatto uno studio particolare e sia diretto dal Ministero medesimo.

Dunque ci vuole propriamente un agente capace e dipendente direttamente dal Governo, perchè, non bisogna che ci illudiamo, voi troverete nei Consigli comunali e consortili una decisa riluttanza a fare tali operazioni, perchè sono odiose, perchè non potete domandare a coloro che vengono ultroneamente a esercitare un ufficio comunale che loro prende tempo e spese, di fare essi quelle operazioni, quegli uffici che sono altrettanto ingrati quanto onerosi. Del resto si parlò della Toscana. Qui vi sono Senatori toscani, dicano essi se i Sindaci della Toscana assumerebbero volontieri di mandare ad esecuzione la legge nei termini in cui è proposta.

Altro è quando si tratta di sentenziare insieme ad altri sulle sostanze apparenti di un individuo, altro è quando l'apparenza vostra può essere ingannatrice, quando, non ostante quest'apparenza, si potrebbe essere indotto a tassare un individuo il doppio della sua dichiarazione, non ostante forse che abbia detta interamente la verità, e perchè? Perchè, ripeto, non avete criterio esterno da cui poter desumere. Un individuo può menare una vita agiata, e la sua vita agiata dipende dalla sua rendita fondiaria; un altro mena una vita pochissimo agiata apparentemente, eppure ha una immensa ricchezza non fondiaria a cui non potete arrivare, quindi la decisione che questi Consigli debbono prendere, come giurati, non avendo indizi esterni, è una decisione che peserà molto agli uomini conscienciosi, e che se è data in mano a quelli che non lo sono, avrà conseguenze gravissime.

Quindi io mantengo che l'esecuzione di questa legge necessiterà lo stabilimento di un numero considerevole d'impiegati se volete che la medesima vada avanti almeno colle stampelle, perchè diritta non andrà.

Io, l'ho detto, e lo ripeto, non parlo contro il principio della legge, contro la teoria, ma la combatto, perchè ho l'intima convinzione che quale è, quando il Parlamento ed il Governo si crederanno di avere preparato il puntello, la base della ricostituzione dello edificio finanziario, passeranno 15 o 18 mesi senza che si voglia o si possa pensare ad un'altra imposta, a capo di quel tempo troverete falliti i vostri calcoli ed intanto avrete perduto 18 mesi, e la condizione delle finanze andrà sempre più peggiorando.

Dunque se io osteggio questa legge, non è tanto per la sua natura, o per i suoi difetti quanto per la certezza che ho, che essa non arriverà a recare alla finanza una vera riforma, avrà invece per effetto di far credere che le finanze si rimettano mediante questa

legge e per contro esse si troveranno in peggior condizione: questa legge dunque, lo ripeterò sempre passo per passo, io la considero come un principio, un andamento, un avviamento verso la rovina del paese.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'onorevole conte Di Revel nella prima parte della sua risposta ha svolto ancora più chiaramente, di quello che io avessi inteso la prima volta il suo concetto; io credo però che nel Regolamento si possa ovviare con poca difficoltà al pericolo che egli teme di qualche contribuente, che per una ragione o per l'altra non ricevesse la scheda, e sfuggisse alla perspicacia ed alle indagini delle autorità comunali e dell'agente finanziario.

Quanto alla seconda questione, l'onorevole conte Di Revel non amerebbe che i sindaci fossero gli agenti finanziari.

Io non ho detto che lo debbono essere; ed ho accennato che in una parte d'Italia lo sono per una tassa che ha molta analogia colla presente. Dippiù ho accennato che vi è un altro modo di provvedervi, e siccome su questa parte il conte Di Revel non mi ha ribattuto alcuna osservazione, debbo ritenere che la mia risposta lo abbia, se non interamente, almeno in gran parte soddisfatto.

Resta la parte generica delle accuse date alla legge; ma qui non posso nè debbo ritornare a quelle osservazioni che ho già molte volte esposte, soprattutto nella discussione generale.

Si certo; in questa legge vi sono difficoltà non lievi da superare: ma per contrario, lo ripeto, era impossibile lo applicare al resto d'Italia le leggi d'imposta molteplici che attualmente esistono nelle antiche provincie sarde; la Camera dei Deputati per la prima avrebbe sicuramente respinta siffatta proposta.

Questa legge, Signori, è il frutto dello studio di tre anni, fatto da uomini competenti, i quali l'hanno successivamente elaborata; ed a me tocca....

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... tocca l'ingrato compito di attuarla. Questo compito io l'assumo con coraggio, con fiducia; non dico di poterlo condurre a termine in quel modo che sarebbe desiderabile, e con quel frutto che taluni ne sperano, e che il tempo darà; ma almeno in modo che anche mercè delle riforme, che l'esperienza mi può suggerire, divenga larga e solida base al riordinamento delle finanze italiane.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Non faccio che una sola osservazione, e questa si è che il signor Ministro ha detto, questa legge essere il frutto dello studio di tre anni: ora se dopo tre anni di studio, essa ha ancora meno cose gravi, il signor Ministro non fa troppo onore a coloro che se ne sono occupati (*ilarità*).

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Il Ministro delle Finanze rispondendo alle osservazioni del signor conte Di Revel disse, che mediante il Regolamento si sarebbe potuto riparare alle lacune, quando fosse riconosciuto che lacune esistessero nella legge.

A me resta il dubbio che veramente col Regolamento si possa riparare alle lacune d'una legge, e ciò lascio al giudizio del Senato: dico che non ho alcuna difficoltà ad accettare questa dichiarazione anche perchè io considero la questione sotto un altro aspetto che non la considerasse l'onorevole conte Di Revel, del quale tuttavia meno buone le ragioni per lui addotte.

Quel contribuente al quale è minacciata una multa, una doppia tassa se non ha consegnato sarà egli imputabile se non fu menzionato nell'elenco formato dal Municipio e quindi non poté dall'agente finanziario ricevere la scheda? Se il comune non l'ha compreso nella lista comunicata all'agente finanziario, l'agente finanziario non può essere lui l'iniziatore; non può mandargli la scheda, e se egli non l'ha avuta, non ha l'obbligo di dichiarare, ma per non aver dichiarato sarà passibile poi delle pene comminate; è sotto questo aspetto che mi sembrava che il Regolamento da sé non potesse riparare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola
Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Osserverò avanti tutto all'onorevole preopinante che la multa non è inflitta se non a colui il quale nel dichiarare il proprio reddito abbia scientemente nascosto un elemento della sua rendita, o lo abbia dichiarato in somma inferiore alla reale; quindi il caso non sarebbe applicabile a quel contribuente che non avesse riempita la scheda.

Ma siccome si tratta di perfezionare la legge senza toccarla sostanzialmente, crederei che il Senato, votando l'articolo attuale, potesse incaricare la Commissione di esaminare se sia necessario con un altro articolo, o con un'alinea aggiunto a questo, di prescrivere la procedura da seguirsi qualora un contribuente non avesse ricevuta la scheda.

Io non credo che si possa improvvisare una redazione. La Commissione però vedrà, se, come io credo, si possa provvedere all'uopo nel Regolamento.

Presidente. Io credo che l'esame di cui parla il signor Ministro debba precedere la votazione dell'articolo che è assai importante, e siccome l'ora è già avanzata, se la Commissione s'incarica di questo esame, si rimanderà a domani il seguito della presente discussione.

Se non v'è osservazione in contrario, s'intende il Senato convocato per domani alle ore due per la continuazione della discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).